



Firmato digitalmente
da GIULIO MONTANARO
C: IT
O: DISTRETTO
NOTARILE DI
MANTOVA:80030310207



Repertorio: n. 591

Raccolta: n. 468

Verbale di Assemblea Straordinaria

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto, del mese di ottobre, alle ore dieci e minuti dieci

- 28 ottobre 2021, ore 10:10 -

in Milano (MI), piazza Belgioioso n. 2,

avanti a me, Dottor Giulio Montanaro, Notaio in Viadana (MN), iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Mantova (MN),

E' PRESENTE:

- **GRITTI ANDREA**, nato a Treviglio (BG) il 21 dicembre 1977, domiciliato in Milano, Piazza Belgioioso 2, codice fiscale GRTNDR77T21L4000, il quale dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio, ma quale presidente dell'Assemblea, come *infra* designato, di "**FLUORSID ALKEEMIA S.P.A.**", società con Unico Socio, con sede in Milano (MI), via della Moscova n. 3, capitale sociale pari ad **Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero)**, interamente versato, codice fiscale, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi, partita IVA 10228200969, REA MI-2515154, P.E.C. alkeemia@legalmail.it.

Detto Componente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il verbale dell'Assemblea Straordinaria della predetta "**FLUORSID ALKEEMIA S.P.A.**", riunita, in forma totalitaria, in questo giorno, data e ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1) Aumento del capitale sociale, a pagamento, in via inscindibile, per un importo di nominali Euro 900.000,00 (novecentomila virgola zero zero), da liberarsi in denaro, con sovrapprezzo complessivo di Euro 9.100.000,00 (novemilionicentomila virgola zero zero), mediante emissione di n. 900.000 (novecentomila) azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, da offrire in opzione all'Unico Socio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) modifica della denominazione sociale da "**FLUORSID ALKEEMIA S.P.A.**" ad "**ALKEEMIA S.P.A.**". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Aderendo a detta richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza della presente Assemblea, con il consenso unanime dei presenti, ai sensi dell'articolo 14 del vigente Statuto Sociale, il Componente Signor **GRITTI ANDREA**.

Il Presidente,

CONSTATATO:

- che è presente l'intero capitale sociale, pari a nominali Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), diviso in n.

REGISTRATO
ALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE
DI MANTOVA
il 02/11/2021
al n. 14747
Serie 1T
esatti Euro € 915,00



100.000 (centomila) azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, portato dall'Unico Socio "**BSSF II IRELAND DAC**", società di diritto irlandese, con sede in Dublino (Irlanda), 2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, company number 677570, in persona di sè medesimo, **GRITTI ANDREA**, sopra generalizzato, giusta delega rilasciata in data 27 ottobre 2021, conservata agli atti sociali;

- che, del Consiglio di Amministrazione, sono presenti, tramite collegamento in videoconferenza, i Signori **PREDESCU-VASVARI FLORIN-DANUT**, Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché, **CASCHILI FABRIZIO**, Consigliere, tali nominati con delibera dell'Assemblea Ordinaria assunta in data odierna, in corso di deposito e iscrizione presso il Registro delle Imprese;

- che, del Collegio Sindacale, sono presenti, a mezzo collegamento in videoconferenza, i Dottori **BOZZOLAN SAVERIO**, Presidente, **SOTTORIVA CLAUDIO** e **RUGGIERO DANIELA**, Sindaci Effettivi;

- che, ai sensi della vigente normativa, l'Unico Socio rappresentato in Assemblea è legittimato all'intervento ed al voto per le azioni allo stesso intestate, secondo quanto risulta dal Libro Soci;

- che tutti i partecipanti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno e che nessuno si è opposto alla trattazione degli stessi;

- che i partecipanti a mezzo videoconferenza, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Sociale, possono essere identificati e sono in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti,

ACCERTATA:

l'identità e la legittimazione degli intervenuti,

DICHIARA:

regolarmente costituita la presente Assemblea, in forma totalitaria, ai sensi dell'articolo 2366, comma 4, Codice Civile, e dell'articolo 11 dello Statuto Sociale, idonea a discutere e deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente, autorizzato dai presenti alla trattazione unitaria dei punti posti all'Ordine del Giorno, illustra preliminarmente agli intervenuti l'opportunità di procedere ad un rafforzamento patrimoniale della Società, mediante aumento del capitale sociale, in via inscindibile, a pagamento, per un importo di nominali Euro 900.000,00 (novecentomila virgola zero zero), con sovrapprezzo complessivo di Euro 9.100.000,00 (nove milioni centomila virgola zero zero), mediante l'emissione di n. 900.000 (novecentomila) azioni ordinarie, del valore nominale pari



ad Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, da liberarsi in denaro e da offrirsi in opzione all'Unico Socio, ai sensi dell'articolo 2441 Codice Civile.

Con riferimento a quanto precede, il Presidente dà atto che il Signor **CASCHILI FABRIZIO**, collegato in videoconferenza, nella sua qualità di Consigliere, per conto del Consiglio di Amministrazione, dichiara ed attesta che tutte le azioni attualmente emesse sono interamente liberate e che la Società non versa, ad oggi, in condizioni tali da richiedere preventive operazioni sul capitale, ai sensi degli articoli 2446 e 2447 Codice Civile, come conferma il Dottor **BOZZOLAN SAVERIO**, Presidente del Collegio Sindacale, il quale esprime, a nome del Collegio Sindacale, parere favorevole all'operazione di aumento di capitale proposta.

Il Presidente prosegue illustrando agli intervenuti l'opportunità di procedere alla modifica della denominazione sociale da "**FLUORSID ALKEEMIA S.P.A.**" ad "**ALKEEMIA S.P.A.**", con conseguente adeguamento dell'articolo 1 dello Statuto Sociale.

Il Presidente invita, pertanto, l'Assemblea a deliberare in merito a quanto precede.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo ampia discussione, con il voto favorevole dell'Unico Socio, espresso mediante manifestazione orale, come accertato dal Presidente,

DELIBERA:

- 1) di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via inscindibile, per un importo di Euro 900.000,00 (novecentomila virgola zero zero), da liberarsi in denaro, con sovrapprezzo complessivo di Euro 9.100.000,00 (nove milioni centomila virgola zero zero), mediante l'emissione di n. 900.000 (novecentomila) azioni ordinarie, del valore nominale pari ad Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, stabilendo un prezzo di emissione, per ciascuna azione, pari a complessivi Euro 11,11 (undici virgola undici), di cui Euro 1,00 (uno virgola zero zero), a titolo di conferimento a capitale, e Euro 10,11 (dieci virgola undici), a titolo di sovrapprezzo. Detto aumento di capitale è offerto in opzione all'Unico Socio, ai sensi dell'articolo 2441 Codice Civile;
- 2) di fissare, nel rispetto del secondo comma dell'articolo 2441 Codice Civile, in quattordici giorni dalla data d'iscrizione della presente deliberazione nel competente Registro delle Imprese, il termine finale di sottoscrizione; è consentita la sottoscrizione anticipatamente alla data d'iscrizione della presente deliberazione presso il competente Registro delle Imprese.

..*.*

A questo punto, il Presidente, interrompendo i lavori assembleari, dà atto che il Consigliere **CASCHILI FABRIZIO** dichiara e attesta, anche ai sensi e per gli effetti di cui



all'articolo 2444 Codice Civile:

- che il Socio Unico "BSSF II IRELAND DAC" procede seduta stante alla sottoscrizione dell'aumento di capitale sopra deliberato, e, precisamente, di numero 900.000 (novecentomila) azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, che vengono interamente liberate, mediante versamento della somma di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni virgola zero zero), di cui Euro 900.000,00 (novecentomila virgola zero zero) da imputarsi a capitale, ed Euro 9.100.000,00 (novemilionicentomila virgola zero zero) a titolo di sovrapprezzo, a mezzo un bonifico bancario effettuato in data odierna tramite "THE NORTHERN TRUST COMPANY", con addebito su conto corrente IBAN GB87CNOR23286313687220 ed accredito su conto corrente IBAN IT47N0200805364000105133037, rif. 100014812203;

- in virtù di quanto precede, che l'aumento di capitale sopra deliberato è stato eseguito e che, pertanto, che il capitale sociale ammonta ad Euro 1.000.000,00 (un milione) ed è interamente sottoscritto e versato.

Il Presidente riprende, pertanto, i lavori assembleari.

..*.*

L'Assemblea, proseguendo nella fase deliberativa, con il voto favorevole dell'Unico Socio, espresso mediante manifestazione orale, come accertato dal Presidente,

DELIBERA:

3) di modificare l'articolo 5 dello Statuto Sociale, relativo al capitale sociale, come segue:

"Art. 5. - Il capitale è determinato in Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) ed è rappresentato da numero 1.000.000 (unmilione) di azioni, da Euro 1,00 (uno) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti aventi per oggetto beni diversi dal denaro.

Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria con emissione di azioni, anche fornite di diritti diversi, e in conformità alle prescrizioni di legge.

Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

Le azioni sono indivisibili ed il caso di comproprietà è regolato ai sensi della legge.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro soci.

In caso di trasferimento volontario o necessario delle azioni, escluso quello a favore di discendenti del cedente, gli altri soci avranno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni; tale diritto potrà essere esercitato entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'intenzione di vendere o dall'avverarsi del fatto che dà



luogo al trasferimento necessario;
sulla base del valore delle azioni, risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato; in caso di disaccordo, tale valore sarà determinato da un arbitro nominato e funzionante a sensi del successivo art. 32.

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine della Società o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.";

4) di modificare altresì l'articolo 1 dello Statuto Sociale, relativo alla denominazione sociale, come segue:

"Art. 1. - È costituita una società per azioni con la denominazione:

"Alkeemia S.p.A."";

5) di approvare, pertanto, il testo aggiornato dello Statuto Sociale, contenente la modifiche sopra deliberate, che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

6) di conferire a tutti gli Amministratori l'incarico di dare alle presenti deliberazioni piena esecuzione; in particolare, procedere alle dovute annotazioni a Libro Soci, provvedere alla volturazione e all'intestazione a nome di "ALKEEMIA S.P.A." di qualsivoglia bene, marchio, brevetto, situazione giuridica, licenza o autorizzazione afferente la Società e, in genere, provvedere a tutti gli atti, depositi, comunicazioni, formalità e adempimenti comunque utili ai fini dell'esecuzione delle presenti deliberazioni.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore dieci e minuti venticinque.

..*.*

Ai soli fini delle formalità pubblicitarie, con esonero per i competenti Uffici da ogni responsabilità, si dà atto che la Società è titolare, fra l'altro, del diritto di proprietà superficiaria sui seguenti **beni immobili**, tutti censiti al **Catasto Fabbricati del Comune di Venezia (VE)**, come segue:

- **foglio 4, particella 110**, zona censuaria 5, cat. D/1, rendita Euro 5.626,00 (cinquemilaseicentoventisei virgola zero zero), VIA DELL' ELETTRICITA' N. 41 PIANO: T;
- **foglio 192, particella 839**, zona censuaria 9, VIA DELL' ELETTRICITA' N. 41 PIANO: T;
- **foglio 192, particella 947**, area urbana, VIA DELL' ELETTRICITA' N. 41 PIANO: T;
- **foglio 192, particella 805, sub 6**, zona censuaria 9, cat. D/1, rendita Euro 7.650,00 (settemilaseicentocinquanta virgola zero zero), VIA DELLA CHIMICA N. PIANO: T; e
- **foglio 192, particella 805, sub 7**, zona censuaria 9, cat. D/1, rendita Euro 65.774,00 (sessantacinquemilasettecentosettantaquattro virgola zero

zero), VIA DELLA CHIMICA N. 5 PIANO: T-1.

E richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto, del quale, unitamente all'allegato, ho dato lettura al Comparsente, che, da me interpellato, lo dichiara conforme alla sua volontà e, con me Notaio, unitamente all'allegato, lo sottoscrive, alle ore undici e minuti zero.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio, su tre fogli, per dodici facciate, sin qui.

FIRMATO:

ANDREA GRITTI

GIULIO MONTANARO NOTAIO





Allegato "A" a raccolta n. 468

STATUTO SOCIALE

Denominazione, oggetto, sede, durata

Art. 1. - È costituita una società per azioni con la denominazione:

"Alkeemia S.p.A."

Art. 2. - La società ha per oggetto l'attività di produzione e vendita di acido idrofluorico e gesso, di ogni altro prodotto chimico e di energia elettrica, nonché l'industria mineraria.

Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; può anche assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

L'attività non prevalente di natura finanziaria ed in particolare quella di assunzione strumentale di partecipazioni, non sarà comunque esercitata nei confronti del pubblico.

La società può inoltre garantire ad Istituti Bancari obbligazioni di soci o società partecipate, nelle forme che l'organo amministrativo riterrà più opportune, compresa la concessione di avalli, fidejussioni a soci o a società collegate, garanzie reali, ipoteche e costituzioni di pegni.

Art. 3. - La società ha sede in Milano.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire uffici, stabilimenti e rappresentanze e di sopprimerli. Al Consiglio di Amministrazione è anche attribuita la facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie.

Art. 4. - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100.

Capitale

Art. 5. - Il capitale è determinato in Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) ed è rappresentato da numero 1.000.000 (unmilione) di azioni, da Euro 1,00 (uno) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti aventi per oggetto beni diversi dal denaro.

Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria con emissione di azioni, anche fornite di diritti diversi, e in conformità alle prescrizioni di legge.

Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

Le azioni sono indivisibili ed il caso di comproprietà è regolato ai sensi della legge.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro soci.



In caso di trasferimento volontario o necessario delle azioni, escluso quello a favore di discendenti del cedente, gli altri soci avranno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni; tale diritto potrà essere esercitato entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'intenzione di vendere o dall'avverarsi del fatto che dà luogo al trasferimento necessario;

sulla base del valore delle azioni, risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato; in caso di disaccordo, tale valore sarà determinato da un arbitro nominato e funzionante a sensi del successivo art. 32.

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine della Società o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Art. 6. - I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e modi che reputa convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione del tasso legale, fermo il disposto dell'art. 2344 c.c.

Art. 7. - I soci potranno effettuare finanziamenti a favore della società nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti, ivi compresa in particolare la normativa riguardante la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Salvo che sia diversamente stabilito, detti finanziamenti devono intendersi infruttiferi di interessi.

Art. 8. - L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di beni sociali.

Assemblee

Art. 9. - Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tuttavia l'assemblea ordinaria può venire convocata dall'Organo Amministrativo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, a giudizio dell'Organo Amministrativo. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.



Art. 10. - Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 11. - Le convocazioni delle assemblee sono fatte mediante avviso inviato agli aventi diritto ad intervenire, nei termini di legge, tramite email, fax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipino la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Art. 12. - Possono intervenire all'Assemblea tutti i titolari del diritto di voto.

Qualora l'Organo Amministrativo lo reputi opportuno, le riunioni assembleari possono tenersi mediante audio o video conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove anche deve trovarsi il Segretario della riunione.

Art. 13.- Coloro che hanno diritto di partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare da terzi, anche non soci, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, mediante semplice delega scritta.

Art. 14. - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona designata dal Consiglio stesso; in difetto di che l'assemblea elegge, con il voto della maggioranza dei presenti, il proprio Presidente.

Art. 15. - Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, come pure per la validità delle deliberazioni, si osservano le norme di legge e statutarie.

Tutte le deliberazioni, comprese quelle di elezioni alle cariche sociali, vengono assunte mediante voto palese.

Art. 16. - Il Presidente è assistito da un Segretario, designato tra gli intervenuti, anche in persona di un non socio dalla maggioranza dei presenti. Oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Presidente lo ritenga opportuno, può essere chiamato a fungere da Segretario un Notaio, designato dal Presidente stesso.

Nei casi di legge ed inoltre quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio scelto dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci.

I verbali dell'Assemblea sono redatti, approvati e firmati dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, quando non siano redatti dal notaio. Le copie e gli estratti dei verbali, sottoscritti dall'Amministratore Unico o dal



Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, fanno piena prova.

Organo Amministrativo

Art. 17. - L'amministrazione della società è affidata a scelta dell'assemblea, al consiglio di amministrazione, composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 7 (sette) membri, ovvero all'amministratore unico, che siano in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti; il numero degli Amministratori è variabile anche in corso di carica, secondo quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

Gli Amministratori sono nominati per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, salvo più breve durata stabilita all'atto della nomina, sono rieleggibili e rimangono in carica sino all'Assemblea che approva il bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 18. - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, per la loro sostituzione si osservano le norme di legge. Qualora per dimissioni o altra causa venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio. In tal caso il Consiglio di Amministrazione rimane in carica con pienezza di poteri fino alla sua ricostituzione, ma il Presidente (o, in caso di sua assenza, chi ne fa le veci) deve senza indugio convocare l'Assemblea dei Soci per la nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 19. - Ove non vi abbia provveduto l'assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente; può eleggere anche il Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento, nonché un segretario anche estraneo.

Art. 20. - Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede della società, sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi componenti.

Art. 21. - Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce ai sensi di statuto con avviso - indicante la data, l'ora, il luogo di riunione, gli eventuali luoghi dai quali si può partecipare mediante mezzi di telecomunicazione e l'ordine del giorno - da spedirsi a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. In ogni caso la convocazione deve essere effettuato a mezzo telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo telematico specificamente indicato da ciascun Consigliere.

Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo reputi opportuno, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi mediante l'utilizzo di mezzi



di audio/video comunicazione a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere visionare documenti. Verificandosi questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove anche deve trovarsi il Segretario della riunione.

Art. 22. - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti incarica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, escludendo gli astenuti.

Nel caso di parità dei voti, quello di chi presiede la riunione è preponderante.

Le deliberazioni si assumono con voto palese.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto processo verbale, da inserire nell'apposito libro, sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Le copie, sottoscritte e certificate conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci, fanno piena prova.

Art. 23. - Il compenso spettante ai componenti dell'Organo Amministrativo è stabilito all'atto della nomina o dall'assemblea. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità al presente statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Tuttavia in nessun caso possono essere attribuiti compensi superiori ai limiti massimi stabiliti dall'assemblea la quale può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Art. 24. - L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

Art. 25. - Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti uno o più amministratori delegati o un Comitato Esecutivo, o conferire speciali incarichi a singoli amministratori, fissandone le attribuzioni nonché le retribuzioni a norma del precedente articolo 24, il tutto ai sensi e nei limiti di legge.

L'Organo Amministrativo può pure nominare direttori nonché



procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

Rappresentanza sociale

Art. 26. - La rappresentanza, anche processuale, della Società e l'uso della firma sociale spetta all'Amministratore Unico, se nominato, o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà per lo stesso di designare (nei limiti dei poteri allo stesso delegati dal Consiglio di Amministrazione), anche in via continuativa, dipendenti della Società e persone in distacco presso la stessa, nonché terzi estranei, quali procuratori e mandatari speciali per il compimento di singoli atti e operazioni o determinate categorie di atti e operazioni e di nominare avvocati, consulenti tecnici ed arbitri.

La rappresentanza della società spetta altresì agli amministratori cui il consiglio abbia conferito delega.

Collegio sindacale e revisione legale dei conti.

Art. 27. - Il Collegio sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Qualora il Presidente del Collegio Sindacale lo reputi opportuno, le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare i documenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

L'Assemblea Ordinaria fissa l'emolumento annuale spettante a ciascun Sindaco ai sensi di legge.

Art. 28. - La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro in conformità a quanto disposto dalla legge. La revisione legale dei conti può essere esercitata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2409 bis del Codice Civile.

Bilancio ed utili

Art. 29. - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle prescrizioni di legge.

Art. 30. - Gli utili netti accertati, risultanti dal bilancio, detratta la quota da imputarsi a riserva legale, vengono destinati secondo quanto deliberato dall'Assemblea



Ordinaria la quale può anche deliberare la formazione e l'incremento di altre riserve.

La Società può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Scioglimento

Art. 31. - Per la liquidazione della Società e per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

Clausola compromissoria

Art. 32. - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro sessanta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Rinvio

Art. 33. - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

FIRMATO:

ANDREA GRITTI

GIULIO MONTANARO NOTAIO